

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 13/04/2017

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39280-art-416-bis-c-p-e-metodo-mafioso-l-applicabilit-dell-aggravante-di-cui-all-art-7-l-n-203-1991>

Autori: Francesco Salvatore De Siena, Elena Malerba

**Art. 416-bis c.p. e "metodo mafioso": l'applicabilità  
dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991**

***ART. 416-BIS C.P. E “METODO MAFIOSO”: L’APPLICABILITÀ DELL’AGGRAVANTE DI CUI ALL’ART. 7 L. N. 203/1991.***

**COMPATIBILITÀ DELL’AGGRAVANTE *DE QUA* SOTTO IL PROFILO DEL “METODO” CON QUELLA DI CUI ALL’ART. 628 COMMA 3 N. 3 C.P., CON RIFERIMENTO AD UN’ESTORSIONE COMMESSA DA SOGGETTO PARTECIPE DEL SODALIZIO MAFIOSO. CENNI.**

***Autori: Dott. Francesco Salvatore De Siena e Dott.ssa Elena Malerba.***

La mafia è stata individuata dal legislatore come fenomeno criminale distinto dalla comune delinquenza organizzata solo a partire dalla legge 13 settembre n. 646 del 1982 (c.d. Legge Rognoni - La Torre), anno di introduzione del reato di associazione mafiosa previsto dall’**art. 416-bis c.p.**. Tale norma, emanata all’indomani dell’omicidio del Generale Dalla Chiesa, risponde alle difficoltà di ricomprendere il fenomeno mafioso nell’ambito della fattispecie associativa di cui all’art. 416 c.p., la quale, essendo incentrata su un programma indeterminato e generico volto a commettere delitti, mal si prestava ad inglobare l’attività mafiosa, spesso volta a perseguire scopi para-leciti in virtù della sola forza intimidatrice dell’associazione ed a prescindere dalla sua concretizzazione in violenze o minacce penalmente rilevanti, ragion per cui il legislatore ha imperniato la fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p. proprio sulla forza intimidatrice del vincolo associativo da cui nascono l’assoggettamento e l’omertà di quanti entrano in rapporto con l’associazione. Attraverso l’introduzione di tale art. 416-bis c.p., rubricato per l’appunto “associazione di tipo mafioso”, il legislatore non solo sancì definitivamente il carattere illecito dell’organizzazione mafiosa ma tentò, per la prima volta, di darne una definizione giuridica che fosse capace di individuare i suoi meccanismi di funzionamento.

Dal punto di vista della sua configurazione giuridica trattasi di reato comune in quanto soggetto attivo può essere chiunque, rientrando nell’ambito dei reati contro l’ordine pubblico avente natura permanente e di pericolo, a dolo specifico, ed incentrato sugli elementi di cui in premessa, ove la realizzazione dei fini si pone al di fuori della tipicità del reato.

L’associazione di tipo mafioso è associazione che delinque e non associazione per delinquere in quanto il disvalore della condotta di chi, a qualunque titolo, faccia parte di un sodalizio di tipo mafioso non discende dal compimento di una serie indeterminata di delitti ma si ricollega all’intrinseca metodologia che ad essa è connaturata, indipendentemente dall’effettiva realizzazione dei delitti fine. In tal senso, ben si comprende come la rilevanza penale dell’art. 416-bis c.p. è data dal “metodo mafioso” - la cui sussistenza va valutata a prescindere da precisi ambiti territoriali - e non dall’esistenza di un programma criminoso che invece caratterizza la fattispecie di cui all’art. 416 c.p. in relazione alla quale, secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, si pone in

rapporto di *genus* a *specie*, ove l'elemento di specializzazione sarebbe costituito sia dalle modalità attraverso le quali l'associazione si manifesta, sia dalle finalità perseguite, che potrebbero avere natura in sé lecita e la cui rilevanza penale deriva dal metodo mafioso; altra tesi, invece, circoscrive il rapporto di specialità solo al caso in cui l'associazione abbia come fine la commissione di delitti, così come ancora secondo un'altra parte della giurisprudenza l'elemento della forza di intimidazione sarebbe sostitutivo rispetto a quello della stabile organizzazione ex art. 416 c.p., con la conseguente autonomia delle due ipotesi di reato, in considerazione soprattutto della particolare intensità e stabilità che il vincolo assume nell'associazione mafiosa e del fatto che accanto alla lesione del bene giuridico pubblico, in generale, vi è quella dell'ordine pubblico economico allorquando l'associazione mafiosa abbia il fine di acquisire la gestione ed il controllo di attività economiche (libertà di mercato e di iniziativa economica) anche se non effettivamente conseguito. Il **metodo mafioso**, requisito fondante e caratterizzante quella specifica forma di criminalità organizzata definita "mafia", è dato dalla necessaria compresenza dei tre elementi, già accennati, affinché la fattispecie delittuosa in esame possa configurarsi, ossia forza intimidatrice del vincolo associativo (dal lato attivo), condizione di assoggettamento e condizione di omertà (dal lato passivo) che da tale forza intimidatrice - quale effetto - si sprigiona per il singolo.

La forza intimidatrice, sinteticamente, è definita come la quantità di paura che una persona, fisica o giuridica, è in grado di suscitare nei terzi in considerazione della sua predisposizione ad esercitare sanzioni o rappresaglie. Essa nella fattispecie delittuosa *de qua* costituisce, tuttavia, non una forma di realizzazione della condotta, bensì l'elemento del patrimonio del sodalizio di cui gli associati si avvalgono per il conseguimento degli scopi dell'associazione. A tal proposito è necessario che l'organizzazione mafiosa abbia raggiunto una sufficiente forma di violenza e di potenzialità sopraffattrice ed abbia, quindi, sviluppato intorno a sé una carica autonoma di intimidazione diffusa, attuale e persistente. In tale ambito, controversa risulta la configurazione dell'elemento costitutivo rappresentato dall'avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo, discutendosi se tale utilizzazione possa avvenire in modo virtuale o debba esplicitarsi in modo effettivo e tangibile mediante lo spiegamento di comportamenti violenti e minacciosi. In merito, una parte considerevole della dottrina ritiene necessaria una qualche esteriorizzazione della forza di intimidazione, in giurisprudenza, invece, un primo orientamento minoritario, la ritiene necessaria in virtù dell'uso del termine "avvalersi" contenuto nel testo dell'art. 416-bis c.p. che presuppone l'esteriorizzazione del metodo mafioso. In tal senso milita la riflessione del Supremo Consesso penale, secondo cui "*in tema di associazione a delinquere, il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione intesa quale forma di condotta positiva purché l'intimidazione si traduca in atti specifici e riferibili a più soggetti*" (Cass. Pen., sez. II, 24 aprile 2012, n. 31512), anche se quasi

tutte le sentenze che parlano di necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso, riguardano in realtà l'applicabilità di una norma diversa, ossia l'art. 7 L. n. 203/91 che prevede un'aggravante ad effetto speciale in caso di delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.. Tuttavia, giova rilevare in questa sede che a parte qualche sporadica pronuncia come quella sopra riportata, la giurisprudenza prevalente, in posizione diametralmente opposta, è pressoché unanime nel ritenere che la consorterìa possa conseguire nell'ambiente circostante un'effettiva capacità di intimidazione, indipendentemente dal compimento di specifici atti violenti o minacciosi da parte degli associati, poiché essendo mafiosa presenta già di per sé una condizione di assoggettamento della popolazione (Cass. Pen., sez. I, 10 luglio 2007, n. 34973). Più precisamente, lo sfruttamento da parte dei singoli associati di potenzialità intimidatrici delle quali è supposta la preesistenza e la previa capitalizzazione nel patrimonio del sodalizio, sono elementi sufficienti al fine di configurare il metodo mafioso di un'associazione. Addirittura in caso di impiego effettivo della violenza o della minaccia, occorre la dimostrazione che l'assoggettamento non derivi unicamente da esse ma discenda essenzialmente dalla forza intimidatrice del vincolo associativo. In mancanza di atti specifici di intimidazione e di violenza, la forza intimidatrice può essere desunta sia da circostanze obiettive - atte a dimostrare la capacità attuale dell'associazione di incutere timore - sia dalla generale percezione che la collettività abbia della efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica (Cass. Pen., sez. I 12 dicembre 2003, n. 9604). In altri termini, l'associazione mafiosa a prescindere dalla commissione di specifici atti di violenza o di minaccia, può essere capace, per la sua stessa esistenza, di incutere timore e di indurre a comportamenti non voluti per scongiurare più gravi conseguenze le quali, anche se non esplicitamente prospettate, vengono percepite come naturale effetto di eventuali atteggiamenti contrastanti con i disegni o con le richieste del sodalizio. Quale conseguenza riflessa dello sfruttamento della forza intimidatrice deve prodursi una situazione di assoggettamento particolarmente intensa, perdurante e diffusa, derivante dalla consapevolezza di essere esposti ad un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione.

La condizione di omertà, invece, consiste in una forma di solidarietà che ostacola o rende più difficoltosa l'opera di prevenzione e di repressione che dal vincolo associativo deriva per il singolo, all'interno ed all'esterno dell'associazione (Cass. Pen., n. 6203/91).

Il requisito dell'assoggettamento, infine, secondo l'opinione dominante, viene inteso nel senso di sottomissione incondizionata, implicante un vero e proprio stato di soggezione derivante dalla convinzione di essere esposti ad un concreto ed ineludibile pericolo innanzi alla forza dell'associazione, a differenza della condizione di omertà, intesa come reticenza e rifiuto di collaborazione con gli organi dello Stato per timore di rappresaglie da parte della *societas sceleris*.

In materia di associazioni di tipo mafioso occorre evidenziare poi, l'ormai pacifica e assodata irrilevanza della matrice mafiosa, storicamente o geograficamente intesa, del sodalizio criminoso all'indomani della legge del 2008 che ha sganciato la mafiosità dell'associazione dei territori in cui la stessa è nata e storicamente opera, essendo ora la nuova fattispecie associativa applicabile anche ad organizzazioni disancorate dalla mafia vera e propria ed operanti in contesti territoriali e culturali diversi da quelli del suo tradizionale radicamento. In particolare, secondo i giudici di palazzo Cavour, per riqualificare come mafiosa un'organizzazione criminale si ritiene ora necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il sol fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengono in contatto con gli affiliati all'organismo criminale (Cass. Pen., sez. II, n. 4386/2015; Cass. Pen., sez. I, 10 gennaio 2012, n. 5888). Proprio con riferimento a queste associazioni di stampo mafioso attive lontano dal proprio ambiente storico, si è sviluppato un importante dibattito circa la necessità o meno di una estrinsecazione del metodo mafioso. E infatti, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali non poco differenziati formati in materia di 416-bis c.p. nell'ambito specifico della repressione delle mafie al nord, la sezione II della Corte di Cassazione aveva provato con ordinanza 802 del 25 marzo 2015 a rimettere la questione alle Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto. Tuttavia, con provvedimento del 28 aprile 2015 il Primo Presidente ha deciso di non avallare tale richiesta ritenendo che il contrasto non fosse rilevante ed, in ogni caso, ricomponibile senza l'intervento delle Sezioni Unite, evidenziando la non sussistenza di profili divergenti in seno alla giurisprudenza di legittimità ed anzi, al contrario, evidenziando la convergenza del complessivo panorama giurisprudenziale nell'affermazione di principio secondo cui per integrare il tipo criminoso descritto nell'art. 416-bis c.p. occorre accertare in capo al sodalizio una capacità di intimidazione effettiva ed attuale, nonché obiettivamente riscontrabile e in grado di piegare la volontà di quanti vengono a contatto con i suoi componenti.

Tuttavia, una prima sconfessione al principio *de quo* arriva dalla sentenza della sezione V nel processo "Alba Chiara", ove i giudici di legittimità evidenziando il contrasto lo ritengono superabile distinguendo a monte due fenomeni criminali, ossia la "neoformazione delinquenziale" che si propone di utilizzare la stessa metodica delle mafie storiche, ove è ritenuta assolutamente necessaria la verifica in concreto dei presupposti costitutivi della fattispecie di reato ex art. 416-bis c.p. al fine di verificare se la stessa si sia già proposta nell'ambiente circostante ingenerando quel clima di soggezione ed omertà richiesto dalla norma, e la "mera articolazione di tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre", ipotesi questa ove, una volta accertato che l'organizzazione criminale costituisce una effettiva articolazione territoriale insediatasi fuori dai confini tradizionali di un sodalizio mafioso

radicato ed operativo nel territorio d'origine, sarebbe assolutamente non necessaria la capacità intimidatrice o la condizione di assoggettamento ed omertà, ragion per cui in tal caso occorre verificare i caratteri propri della formazione associativa trapiantata in area tradizionale, nonché l'eventuale collegamento con la casa madre in considerazione del fatto che l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla forma conseguita nel tempo da tale consorteria.

La seconda sconfessione, invece, proviene dalla sentenza della sezione II nel processo "Infinito", la quale, se per un verso ribadisce il principio di diritto evidenziato dal Primo Presidente, dall'altro precisa che tale capacità di intimidazione potrà in concreto promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione *in loco* di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416-bis c.p., situazioni queste ultime, inconciliabili ed antitetichette che configurano il delitto di associazione mafiosa alla stregua di un reato associativo a struttura mista, il che degrada l'operazione del Collegio a tentativo consapevole e mal riuscito di tenere insieme due differenti ricostruzioni ermeneutiche del delitto di associazione di tipo mafioso. Tali due sentenze costituiscono la base per gli aggiustamenti ermeneutici della materia *de qua*, così come si evince da ulteriori due sentenze. La prima è la sentenza n. 15412, Cass. Pen., II sez., del 23 febbraio 2015 ("processo Minotauro") che ritiene non corretto congedarsi da un modello ricostruttivo dei requisiti sostanziali del delitto di associazione mafiosa che faccia perno sulla necessità di riscontrare una obiettiva esteriorizzazione della forza di intimidazione. A tal proposito viene affermato allora che *"meglio sarebbe ridefinire la nozione di mafia silente non già come associazione criminale aliena dal c.d. metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti, ma pur sempre avvalendosi di quella forma di intimidazione che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere"*. La seconda invece è la n. 18459, Cass. Pen. Sez. VI del 22 gennaio 2015 ("processo Cerberus") la quale facendo leva sul doppio profilo, sostanziale e probatorio, ripropone l'interpretazione più fedele al testo normativo in quanto richiede non solo la diffusa soggezione ed omertà nell'ambiente sociale in cui l'associazione opera, ma richiede, altresì, che tali condizioni siano la diretta conseguenza della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo, poiché se indotta da altri fattori si avrà l'associazione per delinquere ex art. 416 c.p.. Dunque, ben si comprende come, in materia, il contrasto giurisprudenziale permane nonostante l'autorevole opinione del Primo Presidente.

L'analisi tematica *de qua* necessita l'accentramento del *focus* riflessivo su un'altra norma che fa riferimento al metodo mafioso, ossia l'**art. 7 L. n. 203/1991**, onde saggiarne l'applicabilità, il quale sancisce testualmente che: *"Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi*

*avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma primo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante".* Così formulato, l'articolo *de quo* ben evidenzia che trattasi di due aggravanti – attese le profonde differenze tra quella di metodo (prevista nel primo periodo dell'articolo) e quella di fine (indicata nel secondo periodo) – ad effetto speciale, di natura “oggettiva” in quanto si estendono, comunque, anche ai concorrenti nel reato, seppur nei limiti dell'art. 59 c.p.. In merito, uno dei problemi, che si atteggia sotto diversi profili, è il rapporto con il reato di cui all'art. 416-bis c.p.. Il primo tra essi è se l'applicabilità dell'art. 7 L. n. 203/1991 richiede la prova dell'esistenza di un'associazione di stampo mafioso. La giurisprudenza è pacifica nel distinguere due ipotesi, rispondendo affermativamente - allorché si contesti all'imputato di avere commesso il reato al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis c.p., associazione di cui, dunque, dovrà essere provata l'esistenza - e negativamente allorché il reato sia stato commesso con metodo mafioso. Il ragionamento seguito dai giudici, di legittimità e di merito, è molto chiaro ed è incentrato sulla considerazione che un metodo può e deve ritenersi mafioso quando presenta oggettivamente gli elementi indicati nella forma di cui al 416-bis c.p., a prescindere dall'esistenza della cosca e dall'appartenenza ad essa del soggetto agente. Ne discende che un reato aggravato ex art. 7 L. n. 203/1991 potrebbe essere commesso da un soggetto non affiliato ad una cosca di stampo mafioso, addirittura senza che una cosca di stampo mafioso esista. In tal senso si è espressa la Cassazione Penale, sez. I, con la sentenza n. 16883 del 13 aprile 2010 nella quale ha affermato che la sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in L. 12 luglio 1991 n. 203, non implica che sia stata dimostrata l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, o ancora il GIP di Salerno nella sentenza del 17 luglio 2010 ove ha affermato che *“l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 non richiede, ai fini della configurabilità, la necessaria partecipazione dell'agente ad un sodalizio mafioso, sussistendo una sovrapponibilità solo eventuale tra il metodo mafioso rilevante ai sensi dell'art. 416-bis c.p. e quello richiesto ai fini dell'integrazione della suddetta aggravante, giacché il primo non esige che le condizioni tipiche del sodalizio mafioso debbano necessariamente tradursi in ogni singolo atto concreto del programma di delinquenza e cioè riproporsi in qualsiasi manifestazione della vita dell'associazione mafiosa. Invece, l'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo, di cui alla fattispecie circostanziata, si aggancia per definizione alle modalità concrete di realizzazione di un circoscritto fatto delittuoso, cui*

*necessariamente accede, con la conseguenza che è nell'attualità del singolo episodio criminoso che vanno ricercate le note tipiche che connotano la fattispecie circostanziata, sicché, integrate le predette condizioni e dunque evocato il potenziale di intimidazione corrispondente alle note tipiche descritte dell'aggravante, non ha senso, in conformità alla ratio dell'aggravante stessa, accertare se esista una associazione mafiosa e se l'autore del reato aggravato dal metodo mafioso ne faccia o meno parte perché una volta che sia stata realizzata una condotta, la quale sia inequivocabilmente riconoscibile in termini di sicura e precisa evocazione del potenziale intimidativo proprio di un sodalizio mafioso, un tale accertamento non è necessario, non essendo i requisiti della esistenza dell'associazione mafiosa o della appartenenza ad essa richiesti dalla legge come elementi costitutivi dell'aggravante".* Quest'ultima sentenza ci riporta al problema, di cui si è già avuto modo di parlare, della necessità, ai fini della sussistenza dell'aggravante in esame, di una *esteriorizzazione* del metodo mafioso. La risposta - che almeno in linea di principio è affermativa, salvo poi esservi una notevole divergenza nel definire quando e in che cosa il metodo mafioso può dirsi esteriorizzato - è strettamente legata ad un altro problema: a un soggetto imputato di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso possono essere applicate le circostanze aggravanti per reati connessi ad attività mafiose? Sul punto la giurisprudenza è concorde nel dare una risposta affermativa: *"l'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 152/91, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzino gli estremi, siano essi partecipi di un qualche sodalizio mafioso, siano essi estranei ed in particolare, per i soggetti affiliati, la stessa è operante anche per i reati fine"* (Cass. SS. UU., n. 10/2001). Invero, la condotta sanzionata dall'art. 416-bis c.p. consiste nell'essere inserito stabilmente (sia da semplice partecipante che da promotore o capo) in un sodalizio mafioso e nell'arrecare un contributo di un qualche rilievo ai fini dello scopo comune, il quale è rappresentato dalla commissione di un numero indeterminato di delitti, dall'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, dal conseguimento di ingiusti profitti ovvero dall'incidere indebitamente sul diritto di voto; in tal senso, l'art. 416-bis c.p. si configura come un reato-mezzo attraverso il quale i membri perseguono tali obiettivi avvalendosi della forza intimidatrice che promana dal vincolo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Il metodo mafioso descritto dalla norma in questione si concretizza, dunque, in un patrimonio sociale e in una caratteristica dell'azione del gruppo. Così inteso esso caratterizza il fenomeno associativo (e il vincolo che ne deriva) e permane indipendentemente dalla commissione dei vari reati fine. Se imputato dell'art. 416-bis c.p., quindi, l'associato risponde di un contributo permanente allo scopo sociale ove il dolo specifico è rappresentato dal perseguimento dei fini sociali che prescinde dalla commissione dei singoli delitti. Tale condotta mafiosa si distingue da quella delineata dall'art. 7 della L. n. 203/91 che si riferisce,



invece, al momento specifico della commissione dei singoli reati-fine. Detta norma, così come già evidenziato, sancisce che *“per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà”*. L’aggravante si articola, dunque, in due differenti forme, pur logicamente connesse: l’una a carattere oggettivo, costituita dall’impiego del metodo mafioso nella commissione di singoli reati, l’altra di tipo soggettivo, che si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero facilitare, con il delitto posto in essere, l’attività del gruppo. Dato che l’impiego del metodo mafioso caratterizza un concreto episodio delittuoso, risulta essere solamente eventuale, ben potendo succedere che un associato attui una condotta penalmente rilevante, pur costituente un reato-fine, senza avvalersi del potere intimidatorio del clan. Quando l’associato utilizza invece il suddetto metodo mafioso si configura una condotta distinta dal summenzionato metodo mafioso quale patrimonio sociale del gruppo e contributo permanente allo scopo sociale. Dalla norma che disciplina l’aggravante in questione si desume, inoltre, che l’aggravante è caratterizzata dalla semplice volontà di favorire, indipendentemente dal risultato, l’attività del gruppo. Ciò non coincide con il dolo specifico dell’art. 416-bis c.p. che, come detto, è rappresentato dal perseguimento dei fini sociali. Per tali differenze la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato il principio come sopra richiamato nella sentenza n. 10/2001. Da quanto sinora detto, è evidente che l’avvalersi del metodo mafioso ai fini della configurazione dell’aggravante ex art. 7 L. n. 203/1991 impone un *quid pluris* rispetto a quanto detto in relazione all’art. 416-bis c.p., che introduce il problema della esteriorizzazione del metodo mafioso ai fini dell’applicazione dell’aggravante. La recentissima sentenza di seguito riportata è significativa in ordine alla individuazione dei componenti esteriorizzanti il metodo mafioso: *“...Parimenti giustificata è la ricorrenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in particolare sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello dell’agevolazione dell’attività dell’organizzazione. Anche in questo caso, la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, riconosce come ha valore di agevolazione dell’associazione la raccolta di denaro periodica presso gli estorti, mentre quanto al metodo mafioso richiamato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, non vi è dubbio che i prevenuti abbiano prospettato al soggetto passivo della condotta criminosa, implicitamente, la loro appartenenza al clan egemone nel territorio di [...], avvalendosi della sua forza di intimidazione, come desumibile dalla presenza di esattori, dalla convocazione della persona offesa al cospetto del capo e dal pacifico richiamo al gruppo inteso come sodalizio criminoso...”* (Cass. Pen., sez. II, 29 gennaio 2015, n. 7669). A tal riguardo, molto interessante è anche la pronuncia della Suprema Corte del 2013, che, pur confermando la necessità di una esteriorizzazione, afferma che la stessa può anche essere *silente* precisando che *“nel reato di*

*estorsione integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia"* (Cass. Pen., sez. V, 21 giugno 2013, n. 38964). Nella motivazione la sentenza fa riferimento a tre differenti forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita e quello con silente richiesta.

Infine, per completezza argomentativa, seppur succintamente, occorre far riferimento alla questione inerente alla **compatibilità**, nel reato di estorsione commesso dall'affiliato, tra aggravante dell'art. 7 L. n. 203/91 e aggravante prevista dall'**art. 628 c. 3 n. 3 c.p.**. Avendo chiarito che un associato può rispondere di un reato-fine aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso senza che si configuri un concorso di norme, rimane ancora da chiarire la compatibilità tra tale aggravante e quella richiamata dall'art. 629 c. 2 c.p. relativa all'appartenenza dell'imputato ad un'associazione mafiosa. L'aggravante di cui all'art. 628 c. 3 n. 3 c.p. si applica quando la violenza e/o la minaccia del reato fine (in questo caso l'estorsione) sono poste in essere da un soggetto facente parte di un'associazione mafiosa. Tale circostanza si distingue dal metodo mafioso ex art. 7 L. n. 203/91: l'aggravante dell'art. 628 individua infatti una "circostanza di posizione" in cui l'appartenenza all'associazione rileva come fatto storico a prescindere dal metodo utilizzato nella commissione del singolo reato fine. È necessario considerare, infatti, che soggetti affiliati ad un gruppo mafioso possono compiere delle estorsioni senza necessariamente porre in essere il comportamento di cui all'art. 7 L. n. 203/91. Avendo chiarito ciò, la questione della compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 7 viene, in definitiva, a porsi nuovamente in relazione all'art. 416-bis c.p.. Per tale ragione la Suprema Corte ha affermato anche il principio per cui *"in tema di estorsione la circostanza dell'art. 7 può concorrere con quella di cui all'art. 628 co. 3 n. 3 c.p."*.

***Dott. Francesco Salvatore De Siena***

***Dott.ssa Elena Malerba***